

**18.04.2006**

**CONSIGLIO di STATO- (il massimale di assistiti del medico convenzionato non può essere ridotto dall'accordo integrativo regionale)**

**§ - Le norme di cui agli accordi nazionali , che regolano il massimale delle scelte effettuabili, non possono assumere il valore di "linee direttive" suscettibili di specificazione diversificata, anche in senso riduttivo, in sede di accordo regionale.**

**E' sufficiente osservare che il quadro normativo di riferimento, composto dall'art. 48, comma 3 n. 5 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dall'art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dagli artt. 1, comma 3, 23 e 55 del d.P.R. 28 luglio 2000 n. 272, consente di distinguere le materie assegnate alla contrattazione collettiva nazionale e quelle su cui può svolgersi la contrattazione integrativa regionale.**

**In particolare, la determinazione del massimale delle scelte ammesse per i pediatri di libera scelta, risulta riservata, alla contrattazione nazionale, sulla base delle relative fonti legislative (art. 48 l. n. 833/1978, art. 8 d.lgs. n. 502/1992), come del resto avvenuto in concreto ad opera dell'art. 23 dell'Accordo Nazionale del 2000. Alla medesima conclusione si perviene osservando le disposizioni che concernono i contenuti degli accordi integrativi regionali.(- [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net))**